

STATUTO

**LA MUGILLA WOMEN WINE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA - ETS
IN SIGLA LA MUGILLA
WOMEN WINE S.C.S.A. - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARINELLA RM VIA
AURELIA 375

Numero REA: RM - 1786102

Codice fiscale: 18458061001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2026 - Statuto completo;	2
---	---

	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della	
	società, ed ammontano all'incirca ad euro 900,00 (novecento)	
	S T A T U T O	
	della società cooperativa	
	"LA MUGILLA WOMEN WINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	
	- ETS "	
	Art. 1 - denominazione	
	È costituita una Società Cooperativa Sociale Agricola	
	denominata:	
	"LA MUGILLA WOMEN WINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	
	- ETS ",	
	in sigla "LA MUGILLA WOMEN WINE S.C.S.A. - ETS".	
	La società cooperativa è Impresa Sociale nonché Ente del Terzo	
	Settore (ETS), di diritto, ai sensi della normativa vigente.	
	Art. 2 - sede	
	La Cooperativa ha sede in Santa Marinella (RM).	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto,	
	potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località	
	del territorio nazionale.	
	Art. 3 - durata	
	La Società ha durata indeterminata e potrà essere sciolta	
	anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Art. 4 - scopi ed oggetto	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	

3 di 29

	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-	
	septies disp. att. e.e.).	
	La cooperativa, pertanto, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei	
	propri soci cooperatori, potrà svolgere tutte le attività	
	agricole di cui all'art. 2135 del codice civile consentite	
	dalla legge e dalla normativa speciale come, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- coltivazione di terreni agricoli e viticoli;	
	- impianto, gestione e conduzione di vigneti;	
	- produzione di uve e prodotti agricoli;	
	- attività di viticoltura ed agricoltura sociale ai sensi	
	della normativa vigente;	
	- vinificazione, lavorazione, trasformazione, affinamento e	
	conservazione di prodotti vitivinicoli;	
	- imbottigliamento, confezionamento, etichettatura e packaging	
	di vino e prodotti agroalimentari;	
	- gestione di cantine, laboratori produttivi, magazzini	
	agricoli e strutture rurali;	
	- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti	
	agricoli ed agroalimentari, propri e di terzi, nel rispetto	
	della normativa vigente;	
	- attività di conto lavorazione agricola, enologica e di	
	confezionamento per conto proprio o di terzi, incluse imprese	

	agricole, vitivinicole e società commerciali collegate o
	terze;
	- attività di filiera corta, sostenibile e sociale;
	- gestione di attività agrituristiche, di accoglienza rurale,
	enoturismo sociale, degustazioni ed esperienze culturali
	legate al vino e al territorio;
	- organizzazione di attività formative, educative e
	laboratoriali nei settori agricolo, vitivinicolo e alimentare;
	- inserimento lavorativo e formazione professionale di persone
	svantaggiate in ambito agricolo e agroalimentare;
	- collaborazione con enti pubblici, imprese, cooperative,
	associazioni e organizzazioni del terzo settore operanti nei
	settori agricolo, sociale e vitivinicolo,
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela
	della salute e la prevenzione delle malattie.
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,
	immobiliari, commerciali, finanziarie, nei limiti delle leggi
	speciali in materia, necessarie od utili per il conseguimento
	dell'oggetto sociale e potrà anche assumere interessenze e
	partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto
	analogo od affine o connesso al proprio, il tutto strumentale
	e non prevalente rispetto all'oggetto sociale di cui sopra e
	mai nei confronti del pubblico.
	La società potrà, soltanto in relazione all'oggetto sociale di
	cui sopra prestare garanzie reali e personali anche a favore

di terzi e senza alcun limite parimenti aprire, chiudere e
movimentare conti correnti bancari e tutte le altre operazioni
bancarie comunque sempre connesse all'oggetto sociale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti
mutualistici, gli amministratori devono rispettare il
principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In
funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,
la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella
ripartizione dei ristorni.

La società può operare anche con terzi, può costituire fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/1992 e
partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative
sociali.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 5 - mutualità prevalente

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella
categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto,
ai sensi dell'art. 2514 c.c., è previsto:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO II: SOCI	
	Art. 6 - requisiti dei soci	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche o giuridiche che esercitano le attività	
	agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;	
	b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;	
	c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà. I soci volontari	

8 di 29

	indicati, diritto a	concludere contratti di lavoro con la
	cooperativa.	
	Art. 7 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	Consiglio Amministrazione. La domanda delle persone fisiche	
	dovrà specificare:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto e dai regolamenti interni;	
	- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i	
	poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a	
	sottoscrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti	
	i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi	
	compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale	
	assunzione di cariche sociali.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	

	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti	
	interni.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione	
	della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende	
	respinta. Si applica l'art. 2528 c.c.	
	Art. 8 - adempimenti dei nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare l'importo della quota	
	sottoscritta. Potrà essere prevista una somma a titolo di	
	sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'assemblea per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva ordinaria.	
	Art. 9 - obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	

	esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso	
	assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare	
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	Art. 10 - perdita delle qualità di socio - recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o	
	scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche. Oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio	
	abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali. Si applica l'art. 2532 c.c.	
	Art. 11 - esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà	
	deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del	
	socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	

	previste dall'art. 6;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale grave inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo raccomandata, o altro mezzo che	
	assicuri la ricevuta di consegna, a mettersi in regola e	
	l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Le deliberazioni di esclusione debbono essere comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	o altro mezzo che ne assicuri la ricevuta di consegna. Si	
	applica l'art. 2533 c.c.	
	I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota	
	loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Art. 12 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 c.c.,	

fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente
statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari
del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore
nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai
sensi dell'art. 7 legge 59/1992 oppure, in caso di perdita,
della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel
quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.
Tale liquidazione avrà luogo entro centottanta giorni
dall'approvazione del predetto bilancio. Si applica l'art.
2535 c.c. La liquidazione non comprende l'eventuale
sovrapprezzo versato.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un
numero illimitato di quote sociali del valore nominale
ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a
copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri
e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi,
educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a	
favore della Società.	
Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i	
soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo	
scioglimento.	
Art. 15 - cessione delle quote	
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o	
vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri	
soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del	
Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2530 c.c.	
Art. 16 - esercizio sociale	
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
ogni anno.	
Art. 17 - bilancio annuale	
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
esatto inventario, nel rispetto dei principi di legge.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli	
accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili	
ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti	
che l'art. 11 del DPR 601/1973, dell'art. 3, comma 2, L.	
142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni	
stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.	

15 di 29

	delle condizioni previste dalla legge, dal presente statuto e	
	dal relativo regolamento, se adottato, mediante ripartizione	
	diretta ai soci.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici.	
	TITOLO IV. ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 - organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di controllo.	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 20 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal	
	Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori	
	dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio	
	italiano. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in	
	conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti	
	i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano,	
	l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c., potrà essere	

	convocata entro centottanta giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale.
	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre
	convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione
	lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.
	Essa deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta
	richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino
	almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal
	Collegio Sindacale.
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che
	straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi
	o spedirsi ad ogni socio a mezzo raccomandata con ricevuta di
	ricevimento o messaggio di posta elettronica anche
	certificata, al domicilio o indirizzo comunicato alla società,
	e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto
	giorni prima dell'adunanza.
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
	a) elenco delle materie da trattare;
	b) luogo designato per l'adunanza;
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda
	convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello
	fissato per la prima.
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in
	aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci

	l'avviso di convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, la deliberazione	
	s'intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di	
	controllo, se nominato, sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno, per dichiarazione del Presidente	
	dell'assemblea, si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	A tal fine l'amministratore o i componenti l'organo di	
	controllo se nominato, non presenti all'Assemblea, dovranno	
	rilasciare prima della riunione apposita dichiarazione	
	scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione stessa, degli argomenti che	
	verranno discussi o comunque messi in votazione e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	Le assemblee potranno tenersi anche con modalità telematica.	
	Art. 21 - assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	- approvare il bilancio;	
	- nominare gli amministratori, il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, il vicepresidente del C.d.A., i sindaci, il	
	presidente del collegio sindacale, il Revisore unico e	
	determinarne il compenso;	
	- deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	

	- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	Art. 22 - assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le	
	materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente	
	riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per	
	deliberare:	
	- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- sull'approvazione di eventuali regolamenti interni;	
	- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 23 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo cinque soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli	
	amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo,	
	devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e	

	conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa	
	modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	
	dalla legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona	
	designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da	
	un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del	
	Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da	
	un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale.	
	Ai soci persone giuridiche spetta un voto per ogni ventimila	
	Euro di capitale sottoscritto con un massimo di cinque voti.	
	Art. 24 - validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia	
	l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono	
	presenti, in proprio o per delega, tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati all'adunanza.	
	Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso	
	Comune potrà provvedere direttamente il Consiglio di	
	Amministrazione.	

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Art. 25 - composizione		
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di		
Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti		
dall'Assemblea che ne determina il numero. Gli amministratori		
devono essere soci e possono essere rieletti. In ogni caso,		
però, la maggioranza degli Amministratori deve essere		
costituita da soci cooperatori.		
Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare		
Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio		
o una persona estranea alla Società.		
Art. 26 - durata in carica		
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi sociali,		
fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del		
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In		
qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.		
Agli Amministratori l'Assemblea può riconoscere un compenso,		
anche sotto forma di gettoni di presenza. Agli Amministratori		
spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della		
Società nell'esercizio delle loro mansioni.		
L'Assemblea dei soci, con propria deliberazione, può prevedere		
l'accantonamento di un Trattamento di Fine Mandato da		
destinare agli amministratori nel momento di cessazione del		
loro mandato.		
Art. 27 - convocazione - deliberazioni		

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene	
	necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali	
	sociali purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che diano prova di ricezione	
	compresa raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno	
	due giorni prima della data fissata per la riunione. Le	
	riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri	
	presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle	
	questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni.	
	A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni potranno tenersi anche con modalità telematica.	
	Art. 28 poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, in conformità delle	
	leggi e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci e le relative relazioni di	
	accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2	
	legge 59/1992 e dal d. lgs. 112/2017;	

	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito	
	delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) dare l'adesione della Società ad organi federali o	
	consortili;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati	
	all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra	
	l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle	
	liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa	
	ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fideiussioni,	
	richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone	
	gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a	
	finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti	
	pubblici.	
	i) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più	

	dei suoi membri, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2544 c.c.	
	Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione	
	della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle	
	relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Art. 29 - rinuncia, sostituzione	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed	
	all'organo di controllo.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, compete a quelli rimasti in carica proporre	
	d'urgenza ai soci l'adozione della nomina dei nuovi	
	amministratori. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla	
	cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, non si provveda	
	in tal senso la decisione potrà essere proposta da uno	
	qualsiasi dei soci.	
	Art. 30 - presidente, poteri di rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e	
	la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in	
	carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	

	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31 - composizione, durata, compiti	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società potrà	
	nominare un organo di controllo composto di tre sindaci	
	effettivi e due supplenti, designati con decisione dei soci	
	che provvedono altresì alla nomina del Presidente ed alla	
	determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. La	
	società, viceversa, dovrà nominare l'organo di controllo nei	
	casi in cui sia obbligatorio per legge. I sindaci rimangono in	
	carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo	
	esercizio del triennio in relazione al quale sono stati	
	nominati.	
	In alternativa, l'organo di controllo, con decisione dei soci,	
	può essere costituito da un solo membro effettivo,	
	obbligatoriamente iscritto presso il Registro dei revisori	
	legali.	
	L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed esercita altresì la revisione	
	legale dei conti, nonché le altre funzioni ad esso demandate	
	dalla legge.	
	Ad esso si applicano le norme di legge in materia.	
	L'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, riferisce sui criteri seguiti nella	

	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà	
	essere disciplinato da un regolamento interno redatto e	
	proposto dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre	
	all'esame ed eventuale approvazione dell'Assemblea dei Soci.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del	
	direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri	
	a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per	
	stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	
	produttive dell'azienda, come previsto dal precedente art. 28.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali,	
	sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e	
	corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 33 - scioglimento della Società	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'Assemblea, in tal caso, nomina uno o più liquidatori,	
	scegliendoli anche tra non soci, stabilendone i poteri. Il	
	patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione,	
	previo rimborso ai soci del capitale e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992.	
	Art. 34 - Leggi applicabili e disposizioni finali	
	Alla presente cooperativa si applicano le norme della legge	
	381/1991 in tema di cooperativa sociale, le norme relative al	
	settore in cui la cooperativa stessa opera nonché le norme in	
	tema di impresa sociale di cui al d. lgs. 112/2017 in quanto	
	compatibili.	
	Per tutto quanto non espressamente regolato nell'atto	
	costitutivo e nel presente statuto alla cooperativa si	
	applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in	
	materia di cooperative e, per quanto non previsto, in quanto	
	compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me re-	
	dato e letto, alle comparenti, le quali riconoscendolo con-	
	forme alla propria volontà, lo approvano e con me notaio lo	
	sottoscrivono in ogni foglio di cui si compone, essendo le ore	
	13,40 (tredici e minuti quaranta)	
	Occupi OTTO fogli scritti da me notaio parte di mia mano e	
	parte da persona di mia fiducia su ventinove intere facciate e	
	quanto sin qui della trentesima	
	F.TO: ILARIA PALUMBO	
	DI VITO ANTONELLA	
	OUADA SARA	

GIUSEPPE MARIA RUSSO notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.